




LLP
Programma
ERASMUS



Commissione Europea



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SASSARI
Ufficio Ricerca e
Relazioni Internazionali

Lifelong Learning Programme Progetto “Erasmus Student Placement”

BANDO

DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 86 TIROCINI CON BORSA
(STUDENT PLACEMENT)

A.A. 2008/2009

Programma cofinanziato dalla Commissione Europea e dalla Regione Autonoma della Sardegna

Art. 1 – Descrizione e finalità del tirocinio

1. A partire dall'anno accademico 2007/2008 e fino all'anno accademico 2013/2014, il programma Erasmus permette agli studenti dell'Università di accedere a tirocini presso imprese e centri di formazione e ricerca, per lo svolgimento di attività di tirocinio a tempo pieno riconosciuta come parte integrante del programma di studi dello studente dall'Istituto di appartenenza.
2. Lo studente beneficiario del tirocinio avrà l'opportunità di acquisire competenze specifiche ed una migliore comprensione della cultura socio-economica del Paese ospitante e di approfondire le proprie conoscenze linguistiche.
3. Le imprese ospitanti sono situate in uno dei Paesi partecipanti al programma Erasmus, e cioè : Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria, oppure in uno dei Paesi dello spazio economico europeo (SEE): Islanda, Liechtenstein e Norvegia oppure nei Paesi candidati per i quali viene applicata una procedura di preadesione e cioè la Turchia.

Art. 2 – Tipologie di tirocinio

A decorrere dall'a.a. 2008/2009 alla tipologia della mobilità “strutturata” (le cui sedi sono riportate nelle tabelle allegate. Allegati nn. 3-8), e cioè quella in cui sono le facoltà ad individuare le imprese sedi del tirocini, si affiancherà, esclusivamente per le facoltà che ne hanno fatto espressa richiesta e nel pieno rispetto delle norme vigenti, una sorta di “mobilità individuale”. La caratteristica principale di tale tipologia è che la sede del tirocini viene individuata dal candidato, che concorda con l'impresa un programma di massima, contenente le informazioni richieste nel Training Agreement predisposto

dall'Agenzia Nazionale LLP Italia (Allegato 1), e presenta la propria candidatura per un placement da svolgersi nel contesto del Programma Erasmus.

Ciascuna facoltà procederà ad una selezione (con l'invio dei Verbali e di tutta la documentazione richiesta per la mobilità strutturata) e assegnerà le borse riservate alla mobilità individuale alle candidature ritenute più adeguate, non solo in riferimento alla validità del progetto formativo ma anche al profilo dello studente e al punteggio ad esso attribuito in base ai requisiti generali indicati dal bando e a quelli integrativi consacrati in un regolamento di facoltà ad hoc.

In seguito all'assegnazione delle borse, le facoltà procederanno alla conclusione di: 1) una Lettera di intenti o di un accordo, 2) alla definizione del Training Agreement ufficiale (sulla base di quello stipulato dallo studente con l'impresa) e a tutti gli adempimenti richiesti per la mobilità strutturata, così come previsti agli artt. 9-12 del presente bando.

La differenza rispetto alla mobilità strutturata, oltre alla genesi dell'accordo, è la seguente: o la borsa viene assegnata al candidato proponente, il quale ha raggiunto l'accordo con l'impresa straniera che lo ha già ritenuto idoneo, o (se il Comitato di facoltà non ritiene valida la candidatura o il numero di borse non è sufficiente per soddisfare tutte le richieste e le borse disponibili sono state assegnate a candidature ritenute più valide) non viene assegnata ad alcun altro studente.

È necessario che anche i candidati per una borsa placement di mobilità individuale, prima di definire l'accordo di massima con l'impresa straniera, contattino il Delegato Erasmus di facoltà e l'Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali (secondo le modalità indicate all'art. 13), soprattutto in relazione alla compilazione dell'accordo predetto.

Una corretta ed esaustiva compilazione del modulo di training agreement allegato, nella fase di definizione del piano di lavoro con l'impresa, potrebbe, infatti, abbreviare i tempi della sottoscrizione della lettera di intenti (da parte dell'impresa straniera e delle facoltà dell'Università di Sassari) e del training agreement ufficiale.

Le imprese e gli Enti con i quali è consentito stipulare un accordo per la realizzazione del Placement Erasmus sono quelle che hanno sede nei Paesi indicati al comma 3 dell'art. 1 del presente bando.

Art. 3 – Suddivisione delle borse tra le facoltà

1. Per l'anno accademico 2008/2009 l'Università degli Studi di Sassari mette a disposizione dei propri studenti n. 84 borse per lo svolgimento di uno tirocinio della durata di 3/6 mesi.

2. Le borse sono così distribuite tra le Facoltà:

- Facoltà di Economia: n. 6 borse (n. 3 per mobilità strutturata e n. 3 per mobilità individuale)
- Facoltà di Architettura: n. 46 borse
- Facoltà di Lingue e Letterature Straniere: n. 20 borse (n. 12 per mobilità strutturata e n. 8 per mobilità individuale)
- Facoltà di Lettere e Filosofia: n. 4 borse
- Facoltà di Agraria: n. 4 borse
- Facoltà di Giurisprudenza: n. 6 borse

3. Nel caso di totale o parziale mancanza di candidature per una o più Facoltà, alla scadenza del presente bando i contributi dell'Unione Europea non usufruiti saranno utilizzati in favore dei vincitori delle altre facoltà, inizialmente risultanti senza borsa UE.

Art. 4 – Durata del tirocinio

1. I tirocini avranno una durata di 3/6 mesi (90/180 giorni complessivi); le date di avvio e di conclusione dovranno essere preventivamente concordate con l'azienda ospitante e l'Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali dell'Università degli Studi di Sassari.

Lo studente potrà prolungare la durata del tirocinio inizialmente prevista, nel caso in cui ciò sia possibile (ad esempio, quando residuo delle mensilità finanziate, inizialmente assegnate allo svolgimento di un altro tirocinio o, in assenza di possibilità di finanziamento ulteriore, quando lo studente decida di prolungare la mobilità accettando il mero riconoscimento dello status Erasmus), e nel caso in cui l'Istituto di appartenenza e l'impresa ospitante decidano di accordare tale prolungamento a condizione che:

- a) sia stipulato un Emendamento all'Accordo tra lo studente e l'Istituto di appartenenza prima del termine del periodo ERASMUS inizialmente stabilito;
- b) non ci siano interruzioni tra il periodo di placement già autorizzato e quello per il quale lo studente chiede il prolungamento (le vacanze e i giorni di chiusura dell'impresa ospitante non sono da considerarsi interruzioni del periodo di mobilità); eventuali interruzioni devono essere motivate sia dall'impresa ospitante che dall'Istituto di appartenenza e approvate dall'Ufficio ERASMUS e dall'AN;
- c) l'intero periodo di placement, incluso il prolungamento, non vada oltre la fine dell'anno accademico in cui è cominciato e termini entro il 30 settembre 2009.

Le richieste di prolungamento degli studenti devono avvenire **per iscritto, previo rilascio del nulla osta da parte dell'impresa ospitante.**

2. I tirocini saranno comunque avviati a partire dal mese di ottobre del 2008 e dovranno essere conclusi entro il 30 settembre 2009.

Art. 5 – Eleggibilità dell'impresa

Sono eleggibili come sedi placement le imprese che rispondono alla definizione indicata nella Decisione n. 170/2006 CE, istitutiva del Programma LLP: "Impresa: qualsiasi azienda del settore pubblico o privato che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalle dimensioni, dallo status giuridico o dal settore economico dell'attività, compresa anche l'economia sociale".

Si precisa che nel caso di placement "presso Istituti di istruzione superiore (come, ad es., laboratori, biblioteche, etc.), la mobilità è da considerarsi presso impresa e, quindi eleggibile, purché l'attività di formazione, prevista durante il periodo di tirocinio, sia chiaramente espressa nel piano di lavoro dello studente e non sia già prevista nell'ambito di altri programmi comunitari, in modo da evitare possibili conflitti di interesse e/o doppi finanziamenti. Pertanto, non sono da considerarsi eleggibili come sedi di placement gli Uffici Relazioni Internazionali presso gli Istituti di istruzione superiore, gli uffici ed Enti che gestiscono programmi comunitari, le Istituzioni Comunitarie, le Rappresentanze diplomatiche nazionali del Paese di appartenenza dello studente e presenti nel Paese Ospitante come Ambasciate, Consolati, etc. (Nota Agenzia Nazionale LLP Italia, n. 34796/D9ER del 12/12/2007).

Art. 6 – Sedi dei tirocini

Le sedi dei tirocini, relative alle facoltà indicate all'3, par.2, sono riportate nelle tabelle allegate (Allegati 3-8) al presente bando, del quale costituiscono parte integrante.

Ciascuno studente potrà proporre la sua candidatura per un massimo di due sedi messe a bando dalla facoltà di appartenenza nel contesto della mobilità strutturata.

Nel caso di studenti di cittadinanza di uno dei Paesi partecipanti ad Erasmus e temporaneamente residenti ed iscritti presso l'Università degli Studi di Sassari, sono eleggibili per la mobilità presso un'impresa nel loro Paese di origine, ma nel processo di selezione non verrà data loro priorità.

Art. 7 – Importo della borsa di mobilità

L'importo della borsa Erasmus/Placement stanziata dalla Commissione Europea è di 600,00 Euro al mese e il finanziamento complessivo ammonta ad € 106.800,00 per un totale di 178 mensilità

Una borsa aggiuntiva di € 400,00 mensili sarà assegnata agli studenti, a gravare sul contributo erogato dalla Regione Autonoma della Sardegna, secondo quanto disposto dall'art. 2 L.R. 25/02, salva effettiva erogazione del finanziamento da parte della RAS e fino alla concorrenza del relativo budget.

La borsa di mobilità per placement complessivamente ammonterà ad € 1.000,00 mensili. In caso di erogazione di borse senza l'assegnazione del contributo UE, il predetto costo mensile graverà interamente sul contributo regionale, salva effettiva erogazione del predetto finanziamento da parte della RAS e fino alla concorrenza del relativo budget.

La copertura assicurativa per gli infortuni e per responsabilità civile è a carico dell'Università.

La risoluzione dell'accordo di tirocinio ad opera dell'impresa/Ente straniero determina l'automatica e immediata risoluzione del contratto Istituto /Studente e l'obbligo della immediata restituzione totale o parziale della borsa, in relazione alla durata del tirocinio sino a quel momento effettuato.

La restituzione sarà parziale e proporzionale alla durata effettiva del placement nel caso in cui lo studente abbia effettuato almeno tre mesi di stage e abbia concluso raggiunto almeno parzialmente gli obiettivi fissati dal training agreement. In tutti gli altri casi il tirocinante dovrà procedere alla immediata restituzione totale della borsa.

Art. 8 – Requisiti di ammissione

1. Per partecipare alla selezione per l'assegnazione delle borse, il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere regolarmente iscritto all'Università degli Studi di Sassari nell'anno accademico 2008/2009 e mantenere lo status di "studente" per tutta la durata del tirocinio. In particolare il candidato deve essere iscritto ad uno dei seguenti corsi:

- un corso di laurea triennale. Per gli studenti iscritti al primo anno costituisce requisito necessario, ai fini l'ammissibilità della candidatura, l'acquisizione di almeno 1/3 dei crediti previsti dal piano di studi della facoltà di appartenenza;

- un corso di laurea magistrale o a ciclo unico. Per gli studenti iscritti al primo anno costituisce requisito necessario, ai fini l'ammissibilità della candidatura, l'acquisizione di almeno 1/3 dei crediti previsti dal piano di studi della facoltà di appartenenza;

- un corso di laurea specialistica;

- un corso di laurea del vecchio ordinamento;

- un Master il cui ordinamento didattico preveda lo stage obbligatorio, salvo il divieto di cumulo con contributi erogati in forza di altri programmi;

- un corso di dottorato o una scuola di specializzazione, salvo il divieto di cumulo con contributi erogati in forza di altri programmi. I dottorandi dovranno svolgere il tirocinio presso uno degli Enti appartenenti ad una delle tipologie indicate dai Regolamenti in vigore;

b) essere cittadino di uno stato membro dell'Unione Europea, dei Paesi della SEE e dei paesi candidati (vedi sopra) oppure cittadini di altri Paesi, purché siano residenti permanenti o siano registrati come apolidi o godano, in Italia, dello status di rifugiati (per "residenti permanenti" sono da intendersi gli studenti stranieri aventi i requisiti utili all'ottenimento del Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui al Decreto Legislativo n. 3 dell'8 gennaio 2007 – Articolo 9 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) e successive modifiche, o in possesso da almeno cinque anni consecutivi di un permesso di soggiorno in corso di validità);

c) avere una buona conoscenza della lingua del Paese in cui intende effettuare il tirocinio e/o la/e lingua/e veicolare/i richiesta/e dall'organismo ospitante; tale conoscenza, ove non certificata (min. livello B1.1), dovrà essere verificata in sede di selezione delle candidature;

d) possedere le conoscenze informatiche indicate per ciascuna sede nella tabella di cui all'art. 5 del presente bando;

e) non aver mai usufruito di una borsa Leonardo;

f) non usufruire contemporaneamente di altre borse di studio o finanziamenti coperti da altri programmi/azioni finanziati dall'Unione Europea.

2. I requisiti devono essere posseduti all'atto della presentazione della domanda.

3. Lo status di studente iscritto ad un determinato corso di laurea dell'Università degli Studi di Sassari dovrà essere mantenuto per tutta la durata del tirocinio. Pertanto il candidato potrà conseguire la laurea solo dopo aver concluso il tirocinio all'estero, pena la decadenza dalla titolarità del tirocinio stesso, con la conseguente perdita dello status di tirocinante Erasmus e l'obbligo della immediata restituzione della borsa. Non è, pertanto, consentito svolgere la mobilità placement nel corso di due distinti cicli di studio.

4. Possono presentare la domanda anche gli studenti che hanno già usufruito di una borsa di mobilità Erasmus per motivi di studio. Si precisa inoltre che le borse menzionate possono essere assegnate nello stesso o in differenti cicli di studi e senza un successione specifica.

Art. 9 - Presentazione delle candidature

1. Gli studenti interessati devono presentare la propria domanda utilizzando esclusivamente il modulo di candidatura disponibile sul sito web: <http://www.uniss.it> (Allegato 2).

Nella candidatura, oltre a tutti i dati anagrafici e alle informazioni relative alle conoscenze linguistiche ed informatiche, dovranno essere inseriti negli appositi campi:

a) l'elenco degli esami sostenuti con le votazioni riportate per ciascun esame e i relativi crediti. Gli iscritti alla laurea specialistica dovranno riportare anche gli esami sostenuti nel corso degli studi per il conseguimento della laurea triennale e il voto di laurea conseguito.

b) la lettera motivazionale nella quale devono essere evidenziate le aspettative del candidato, gli obiettivi che si intende raggiungere e l'area di maggior interesse per lo svolgimento del tirocinio in relazione al proprio percorso di studi.

2. Alla domanda di candidatura in formato cartaceo da presentare all'Ufficio Protocollo dell'Università degli Studi di Sassari deve essere allegata la seguente documentazione:

a) Curriculum Vitae con foto, redatto in formato europeo scaricabile in italiano dal sito www.europass.cedefop.eu.int.

b) fotocopia del documento di identità e del codice fiscale;

c) copia delle certificazioni linguistiche e informatiche indicate nella candidatura;

d) in caso di placement individuale, un programma di massima concordato tra il candidato e l'impresa straniera, contenente le informazioni richieste nel Training Agreement predisposto dall'Agenzia Nazionale LLP Italia, che si allega al presente bando.

Art. 10 – Modalità di presentazione delle candidature

Il modulo di candidatura, allegato al presente bando su supporto informatico, comprensivo dei dati anagrafici ed accademici, incluso l'elenco degli esami sostenuti e relativa votazione (dichiarazione personale sostitutiva), dovrà essere compilato preferibilmente su file o, in subordine, a carattere stampatello, purché il documento risulti leggibile.

La stampa cartacea del modulo, da sottoscrivere in ogni pagina, dovrà essere presentata in duplice copia, unitamente alla documentazione richiesta all'art. 9, all'Ufficio Protocollo dell'Università di Sassari – Piazza Università, 21 – entro e **non oltre le ore 12.00 del 14/10/2008**.

Gli studenti interessati, prima di presentare la domanda, dovranno:

- prendere visione del presente bando e di tutti i documenti ad esso allegati; in particolare, delle tabelle in cui sono riportate le sedi delle imprese partner della Facoltà di appartenenza e delle aree disciplinari cui afferiscono le diverse sedi.

- contattare il Delegato Erasmus di Facoltà e/o il docente promotore del tirocinio, al fine di avere tutte le informazioni necessarie in merito alle attività da effettuare presso le imprese ospitanti.

La mancata presentazione della documentazione cartacea al Protocollo, entro la scadenza indicata, comporta l'esclusione della candidatura.

Saranno automaticamente esclusi i candidati le cui domande risulteranno:

- pervenute fuori termine;
- incomplete o errate negli elementi essenziali;
- non redatte sull'apposito modulo predisposto dall'Università;
- prive degli allegati di cui sopra;
- contenenti dichiarazioni non veritiere.

Art. 11 – Selezione dei candidati

1. Le candidature saranno valutate dalle apposite Commissioni di facoltà che provvederanno a stilare le relative graduatorie.

2. L'elenco dei vincitori delle borse sarà stilato in base ai seguenti criteri:

- valutazione della competenza linguistica eventualmente certificata;
- valutazione del curriculum vitae et studiorum;
- crediti ottenuti/esami superati e relativa media in rapporto all'anno di corso;
- valutazione degli interessi e delle attitudini del candidato sulla base della lettera motivazionale;
- valutazione della coerenza tra la formazione accademica del candidato e l'area di maggior interesse indicata nella lettera motivazionale;
- per quanto concerne le borse di mobilità individuale, valutazione del programma di lavoro e formazione concordato tra lo studente e l'impresa straniera.

In caso di rinuncia alla borsa da parte di uno studente, subentrerà lo studente idoneo non vincitore nella prima posizione utile in graduatoria, e così di seguito.

3. Le graduatorie saranno pubblicate nell'apposita sezione del sito: www.uniss.it.

Art. 12 – Assegnazione definitiva della borsa

1. L'assegnazione definitiva della borsa Erasmus/Placement è subordinata:

- alla sottoscrizione del piano di lavoro da parte dello studente, del Delegato di facoltà e all'accettazione della candidatura dello studente da parte dell'azienda ospitante. Si precisa che questa fase sarà completata con la sottoscrizione del Training Agreement ad opera delle tre parti attrici. La sottoscrizione del Training Agreement da parte dello studente varrà anche come accettazione definitiva della borsa. I Delegati di facoltà cureranno la trasmissione del predetto documento all'Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali, non appena sarà stato perfezionato;
- alla sottoscrizione del contratto di tirocinio (ai fini amministrativo-contabili) e dei relativi allegati prima della partenza dello studente, sottoscrizione da effettuarsi presso l'Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali dell'Università degli Studi di Sassari (Via e Largo Macao n. 32, Sassari, Tel. 079/229757/9941/9975).

2. Ciascuna facoltà si farà carico, prima della partenza, di fornire agli studenti beneficiari le indicazioni necessarie per l'inserimento nella vita pratica, professionale e culturale del Paese ospitante.

3. La rinuncia alla borsa assegnata dovrà essere immediatamente comunicata dallo studente all'Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali dell'Università degli Studi di Sassari e comporterà l'immediata restituzione del contributo eventualmente percepito.

Art. 13 - Trattamento e riservatezza dei dati personali

1. Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196), il trattamento dei dati personali dei candidati è effettuato dall'Università degli Studi di Sassari esclusivamente per fini istituzionali e sarà pertanto improntato a principi di correttezza, liceità e pertinenza ai fini medesimi.

2. Per tutte le ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali, Università degli Studi di Sassari, Via e Largo Macao n. 32, 07100 - Sassari - Mail s.regaglia@uniss.it;

Tel. 079/229757 - fax 079/229979.

Sassari, 25/09/2008

IL DELEGATO

Prof. Piero DEIDDA
(F.to Piero DEIDDA)

IL RETTORE

Prof. Alessandro MAIDA
(F.to Alessandro MAIDA)